



Introduzione

Quadro giuridico

Ambiti di vita

Risoluzione
extragiudiziale delle
controversieInformazioni per i
consultoriDefinizioni e
bibliografia

Guida giuridica per vittime di discriminazione razziale

Ambiti di vita

Assicurazioni

Discriminazione nell'accesso a prestazioni assicurative

Modi di procedere e vie legali (<https://www.rechtsratgeber-rassismus.admin.ch/i257.html>)

Modi di procedere e vie legali

Per intentare con successo un'azione legale contro una discriminazione nell'accesso a prestazioni assicurative bisogna poter produrre le prove e/o avere dei testimoni.

Raccomandazione generale: è consigliabile raccogliere sin dall'inizio il maggior numero possibile di prove (p. es. corrispondenza, appunti di colloqui e indirizzi di eventuali testimoni), stampare e mettere al sicuro i mezzi di prova scritti. **Attenzione:** le registrazioni di conversazioni e le riprese video effettuate di nascosto sono punibili e non possono essere utilizzate come prova.

Possibili modi di procedere

Reclamo all'ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva

In caso di polizze assicurative discriminatorie, gli assicurati possono rivolgersi all'ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva che offre gratuitamente servizi di consulenza e mediazione in situazioni di conflitto.

Reclamo alla FINMA

In caso di comportamento illecito di un'assicurazione, oltre ad adire le vie legali è consigliabile presentare reclamo alla FINMA, l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, che può procedere ad accertamenti e adottare i provvedimenti del caso.

Modulo di notifica

Denuncia penale

la persona interessata può sporgere denuncia alla competente autorità istruttoria (polizia o ministero pubblico) per violazione della norma penale contro il razzismo (*art.261bis* CP) o per altre fattispecie penali. Dopo la denuncia o l'avvio d'ufficio del procedimento, l'autorità procede all'assunzione delle prime prove. Se l'autorità istruttoria ritiene che gli indizi siano sufficienti, la procura intenta causa dinanzi al competente tribunale penale di primo grado. Se il quadro probatorio è chiaro, generalmente la stessa procura emette una decisione senza adire il tribunale (decreto d'accusa, decreto di abbandono o non luogo a procedere). Maggiori informazioni sulla denuncia.

Eventuali pretese di diritto civile desunte dal reato (p es. riparazione morale per lesione della personalità ai sensi dell'art.28 CC) possono essere fatte valere «in via adesiva» nel procedimento penale (art.122 CPP). Se a discriminare,

invece, sono impiegati statali, le pretese di diritto civile non possono essere fatte valere in via adesiva a causa del diritto sulla responsabilità dello Stato.

Maggiori informazioni sulla procedura adesiva (in tedesco).

Eventuali pretese di risarcimento nei confronti dello Stato devono essere fatte valere nel processo per responsabilità dello Stato.

Procedura amministrativa ordinaria in caso di vigilanza statale (opposizione, ricorso, ricorso amministrativo, ricorso di diritto amministrativo)

Per presentare un ricorso amministrativo è necessaria una decisione impugnabile (cfr. a livello federale *art. 25a PA*). La procedura e i rimedi giuridici variano secondo l'autorità, il settore giuridico e l'ente pubblico. I servizi di consulenza giuridica del Cantone interessato forniscono informazioni in merito. I termini e le prescrizioni formali devono essere rispettati.

Un eventuale risarcimento deve essere chiesto mediante un'azione di responsabilità dello Stato.

Ricorso all'autorità di vigilanza statale

Ogni persona, non solo quella direttamente interessata, può presentare un ricorso all'autorità di vigilanza, ossia di regola l'organo superiore all'organizzazione in questione. Il ricorso non è vincolato ad alcun termine o forma.

Contrariamente al ricorso amministrativo, non è necessario che sia stata emessa una decisione. L'autorità di vigilanza non è tenuta a entrare nel merito del ricorso e generalmente lo fa soltanto in caso di reiterate violazioni del diritto. Si può tuttavia presupporre che nel caso di un'autorità sospettata di atti razzisti vi sia un serio interesse pubblico ad accertare i fatti. Il ricorso all'autorità di vigilanza è indicato soprattutto nel caso in cui nessun altro rimedio giuridico abbia buone probabilità di successo e vi siano reiterate violazioni del diritto. *Attenzione:* il ricorso all'autorità di vigilanza *non* ha effetto sospensivo su eventuali termini.

Azione di responsabilità dello Stato (responsabilità dello Stato per atti razzisti commessi da enti amministrativi)

Il procedimento per responsabilità va avviato soltanto se si hanno prove concrete di un danno materiale (p.es. danni finanziari dovuti a una copertura assicurativa insufficiente) o immateriale (lesione della personalità). La Confederazione, i Cantoni e i Comuni hanno regolamenti diversi. L'importo di un eventuale risarcimento è commisurato alla gravità della lesione e alla colpa dell'autore e ammonta di regola ad alcune centinaia di franchi al massimo. Maggiori informazioni sulla responsabilità dello Stato (in tedesco).

Processo civile

Di norma, eventuali pretese di diritto civile sono fatte valere già nel procedimento penale (procedura adesiva). In alcuni casi, tuttavia, è consigliabile separare il procedimento civile da quello penale. Non è però possibile far valere in un processo civile pretese di diritto civile già avanzate nel corso del procedimento penale.

Tentativo di conciliazione

Secondo l'art.197 CPC il procedimento ordinario deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione. L'autorità di conciliazione tenta di indurre le parti a un'intesa che scongiuri il processo. La procedura si svolge senza formalità ed è confidenziale. L'udienza ha luogo entro due mesi dal ricevimento dell'istanza. Le spese della procedura sono di norma a carico dell'attore (art.207 CPC; per le eccezioni cfr. art.113 CPC). Se non si giunge a un accordo, l'autorità di

conciliazione rilascia l'autorizzazione ad agire e il processo continua secondo la procedura ordinaria. Maggiori informazioni sulla procedura di conciliazione (in tedesco).

Procedura ordinaria (denuncia per lesione della personalità)

La persona interessata può promuovere un'azione civile per lesione della personalità (art.28 CC). Generalmente l'azione è intentata dinanzi al giudice del domicilio o della sede di una delle parti (art.20 lett.a CPC, ev. anche art.31 o art.32 CPC). Se è dato il necessario interesse, può essere chiesto di proibire, di far cessare o di accertare la lesione della personalità (art.28a cpv.1 n.1-3 CC). È inoltre possibile far valere il diritto a un risarcimento o a una riparazione morale. La riparazione morale ammonta di norma ad alcune centinaia di franchi al massimo.

Il processo civile è una procedura complessa. È quindi consigliabile farsi assistere da un avvocato o da un servizio di consulenza giuridica. Prima di procedere è necessario ponderare bene le probabilità di successo, poiché la parte che perde la causa deve assumersi tutte le spese. Maggiori informazioni sul processo civile (in tedesco).